



# REGIONE UMBRIA

---

OGGETTO: D.G.R. N. 1846 DEL 30/10/2006. PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22/01/2007 n. 94

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale alla Sanità e Servizi Sociali;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art.5 del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 Agosto 2006 n. 248, che ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie;

**Considerato** che gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d, e) ed f)* del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, possono quindi effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (SOP), previa comunicazione al Ministero della salute ed alla regione in cui ha sede l'esercizio;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 Ottobre 2006 pubblicata sulla G.U. n. 232 del 5/10/2006 relativamente all'applicazione dell'art. 5 del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 Agosto 2006 n. 248;

**Considerato** che fino all'entrata in vigore della succitata L. 248/2006 la vendita al pubblico dei medicinali, come stabilito dall'art. 122 del R.D. n. 1265 del 1934, era riservata esclusivamente ai farmacisti in farmacia;

**Vista** la D.G.R. n. 1846 del 30/10/2006 “Art. 5 D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 “Disciplinare per la vendita di dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali”;

**Vista** la segnalazione, ai sensi dell’art. 21 della L.10/10/1990, n. 287. dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24/11/2006 n. 38058;

**Vista** la nota del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, On. Linda Lanzillotta in data 04/12/2006 n. 2452.GAB;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute e di conseguenza:

- di ricondurre alla autonomia dei singoli esercizi commerciali l’istallazione del registratore fiscale “dedicato” e del fax “dedicato”;
- di ribadire che il prelievo del farmaco da parte del cittadino non possa verificarsi in assenza del farmacista;

2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e di comunicarla all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali.

**IL PRESIDENTE:** LIVIANTONI CARLO

**IL RELATORE:** ROSI MAURIZIO

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Oggetto: D.G.R. n. 1846 del 30/10/2006. Precisazioni e integrazioni.**

La Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 "Applicazione dell'art. 5, commi 1,2,3,3bis e 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" fornisce indicazioni in merito all'attività di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

La Regione Umbria con D.G.R. 1846 del 30/10/2006 "Art. 5 D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 - Disciplinare per la vendita di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali", pubblicato sul BUR n. 52 del 15/11/2006, attenendosi alle indicazioni ministeriali ha precisato alcuni aspetti al fine di rendere operativo il dispositivo di legge.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato con nota prot. 38058 del 24/11/2006 alla Presidente della Giunta Regionale Umbria Dott.ssa Maria Rita Lorenzetti che la Giunta Regionale "prevedendo un fax dedicato nonché una cassa dedicata unitamente al fatto che il reparto sia inaccessibile al cliente nel caso in cui il farmacista sia assente" abbia adottato provvedimenti che "appaiono ingiustificatamente restrittivi della concorrenza tra esercizi che possono vendere i farmaci SOP, ed eccedono le finalità della Legge 248/2006 di subordinare la vendita di farmaci SOP all'esistenza di un reparto dedicato e alla presenza di un farmacista".

In data 04/12/2006 il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali On. Linda Lanzillotta segnalava al Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria l'opportunità di un adeguamento ai rilievi dell'Autorità Garante.

Al riguardo va precisato che:

1. Il registratore fiscale "dedicato" è previsto, dalla DGR 1846/2006 solo negli esercizi commerciali con attività promiscua e cioè quelli "destinati alla vendita di prodotti non assimilabili a farmaci o parafarmaci" (es. supermercati) sia per evitare una commistione tra farmaci e prodotti totalmente diversi, sia perché tale scelta era già stata adottata autonomamente in Umbria da detti esercizi fin dai primi giorni di vigenza della Legge Bersani. Inoltre si evidenzia che la D.G.R. 1846/2006 non prevede assolutamente il registratore "dedicato" nelle parafarmacie, sanitarie, erboristerie e in tutti gli esercizi commerciali di piccole dimensioni che vendono prodotti "assimilabili" a farmaci e parafarmaci.
2. In merito alla questione relativa al "fax dedicato", la norma va letta nel contesto generale del dispositivo, per cui sembra evidente che tale apparecchio è previsto solo nei reparti degli esercizi commerciali di grandi dimensioni (es. supermercati) mentre nelle parafarmacie, nelle sanitarie, nelle erboristerie e negli altri esercizi di piccole dimensioni è sufficiente la presenza del fax dell'esercizio commerciale come nelle farmacie. L'apparecchio fax presente non è un requisito organizzativo oneroso visto che i costi di acquisto e gestione sono molto contenuti.

3. Per quanto attiene “l’inaccessibilità del reparto alla clientela in assenza del farmacista”, non essendo previsto dalla D.G.R. alcuna “barriera di delimitazione del reparto”, è necessario garantire il prelievo del farmaco da parte del cittadino “alla presenza e con l’assistenza personale e diretta del farmacista” così come previsto dalla legge.

Pertanto pur alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta regionale di aderire alle osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rendendo facoltativi l’uso del registratore fiscale “dedicato”, e del fax “dedicato”, ribadendo nel contempo che il prelievo del farmaco da parte del cittadino non possa verificarsi in assenza del farmacista.

Perugia, 15/01/2007

L’Istruttore  
Dott.ssa Elisa Ciocia